

## Quadro di confronto dell'art. 29, c. 2 D.Lgs. 36/2021

Fino al 31.05.2024	Dal 1.06.2024
(Per le) prestazioni sportive (dei volontari) possono essere rimborsate esclusivamente <b>le spese documentate</b> relative al <b>vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto</b> sostenute in occasione di prestazioni effettuate <b>fuori dal territorio comunale</b> di residenza del percipiente.	Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti <b>rimborsi forfettari</b> per le spese <b>sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza</b>
Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di <b>autocertificazione</b> resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, <b>purché non superino l'importo di 150 euro mensili</b>	( <b>forfettizzate</b> ) nel limite complessivo di <b>400 euro mensili</b>
(il rimborso in autocertificazione è ammesso purché) <b>l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività</b> di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.	(il rimborso forfettario è ammesso solo) <b>in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti</b> dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., <b>purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività</b> di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
	Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne <b>i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche</b> , in apposita sezione del Registro stesso, <b>entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo</b> . Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
	Detti <b>rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis</b> e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti <b>dall'articolo 36, comma 6</b> .

PRODOTTO EDITORIALE

## Ratio Nonprofit

Trimestrale dedicato agli Enti del Terzo Settore:  
fisco, amministrazione, lavoro.

SCOPRI  
L'ABBONAMENTO

